

Your World First

CMS

Law . Tax

CMS Newsletter | 18 marzo 2020

Le misure fiscali del Decreto CURA ITALIA

INDICE

1. Trasformazione in credito d'imposta delle DTA su perdite fiscali ed eccedenze ACE pregresse
2. Mini proroga dei versamenti
3. Differimento dei termini degli adempimenti tributari
4. Premio ai lavoratori dipendenti
5. Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
6. Credito di imposta per botteghe e negozi
7. Erogazioni liberali
8. Sospensione dei termini di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e proroga dei termini di prescrizione e decadenza per le attività di accertamento e riscossione
9. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati per la riscossione coattiva
10. Sospensione dei termini della giustizia tributaria
11. Credito d'imposta per investimenti pubblicitari
12. Proroga dei termini di convocazione delle assemblee

Provvediamo qui di seguito a riepilogare alcune delle disposizioni fiscali di maggior interesse per le imprese recate dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (di seguito "Decreto"), meglio noto come Decreto "Cura Italia".

1. Trasformazione in credito d'imposta delle DTA su perdite fiscali ed eccedenze ACE pregresse (art. 55)

Al fine di venire incontro alle imprese in crisi di liquidità, è riconosciuta alle società con crediti nei confronti di debitori inadempienti la facoltà di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite a perdite fiscali pregresse e non ancora utilizzate e alle eccedenze ACE pregresse non ancora dedotte.

In particolare, possono accedere al beneficio i soggetti che, avendo iscritto in bilancio crediti sia commerciali che finanziari verso debitori inadempienti (sono considerati tali i debitori per i quali il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data di scadenza), procedono alla loro cessione a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 a società che non siano legate da un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o a società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Ai fini della determinazione del credito, le perdite e le eccedenze ACE sono computati in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti (fino a un valore nominale massimo di 2 miliardi di Euro, da computare a livello aggregato nei gruppi societari). La trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti e dalla stessa data le attività in questione non possono più essere utilizzate a riduzione del reddito.

L'esercizio dell'opzione avviene secondo le modalità previste nell'art. 11 del D.L. n. 59/2016 (che, tra l'altro, prevede, al ricorrere di talune condizioni, la corresponsione di un canone annuo dell'1,5% sull'ammontare delle imposte anticipate trasformate in credito).

Il credito d'imposta non è produttivo d'interessi, non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 senza limiti d'importo, può essere ceduto a norma degli artt. 43-bis e 43-ter del DPR 602/73 o richiesto a rimborso.

2. Mini proroga dei versamenti (art. 60)

E' stabilita una mini-proroga al 20 marzo 2020 di tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza lo scorso 16 marzo.

3. Differimento dei termini degli adempimenti tributari (art. 62)

E' data facoltà **a tutti i contribuenti** di differire al 30 giugno, senza applicazione di sanzioni, gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Il differimento non trova tuttavia applicazione in relazione:

- ai versamenti;
- all'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- alla trasmissione telematica delle certificazioni dei lavoratori dipendenti e assimilati (che resta ferma al 31 marzo).

Quale eccezione a quanto sopra indicato, per le imprese ed i lavoratori autonomi con ricavi e compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, sono sospesi i seguenti versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8 marzo 2020 – 31 marzo 2020:

- le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, operate in qualità di sostituto di imposta;
- l'IVA;
- i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per le imprese ed i lavoratori autonomi delle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la sospensione dei versamenti dell'IVA si applica a prescindere dal requisito dimensionale.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il

31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Ulteriori misure di favore sono infine previste per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400 mila euro.

4. Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)

Le imprese, in qualità di sostituti d'imposta, sono tenute a riconoscere in via automatica ai titolari di reddito di lavoro dipendente un premio pari a 100 euro che non concorre al reddito complessivo del lavoratore, rapportato al numero di giorni di lavoro che il dipendente ha continuato a svolgere presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio spetta a condizione che il dipendente abbia dichiarato un reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40 mila euro nell'anno precedente e deve essere corrisposto in busta paga nel mese di aprile o, comunque, entro il termine di conguaglio di fine anno.

L'incentivo erogato in busta paga è recuperato dalle imprese, sostituti di imposta, mediante compensazione in F24 ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97.

5. Credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

È riconosciuto per il periodo 2020, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un massimo di 20 mila euro (e fino all'esaurimento dello stanziamento massimo di 50 milioni di euro). Le relative disposizioni attuative saranno definite con decreto interministeriale da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

6. Credito di imposta per botteghe e negozi (art. 65)

È introdotto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione dovuto dalle imprese nel mese di marzo in relazione agli ambienti dove è svolta l'attività, situati in immobili classificati nella categoria C1 (la norma non si applica alle attività commerciali ancora aperte per disposizione del D.p.c.m. 11/03/2020). Il credito è esclusivamente utilizzabile in compensazione nel Mod. F24.

7. Erogazioni liberali (art. 66)

Viene prevista la deducibilità dal reddito d'impresa e ai fini Irap delle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per effetto del rinvio all'art. 27 della L. n. 133/99, dovrebbe inoltre trovare applicazione la previsione secondo cui non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti gratuitamente, e quella per cui tali trasferimenti non sono soggetti all'imposta di donazione.

Per le persone fisiche e gli enti non commerciali compete invece una detrazione dall'imposta lorda pari al 30% dell'erogazione liberale, per un importo non superiore a 30 mila euro.

8. Sospensione dei termini di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e proroga dei termini di prescrizione e decadenza per le attività di accertamento e riscossione (art. 67)

Viene stabilito che i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori siano sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

La stessa sospensione trova applicazione per i termini stabiliti per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, e per la loro regolarizzazione.

È inoltre previsto che i termini per la risposta alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, nonché quelli per la loro regolarizzazione, inizino a decorrere dal 1° giugno 2020.

Sono sospesi i termini per le attività non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza consistenti, tra l'altro, nelle risposte ad istanze di accesso agli atti amministrativi e di accesso civico a dati e documenti.

Sono prorogati di due anni i termini di prescrizione e decadenza dal potere di accertamento e riscossione che scadono entro il 31 dicembre 2020.

9. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati per la riscossione coattiva (art. 68)

È stabilito che i versamenti dovuti a fronte di cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi e intimazioni di pagamento, avvisi di addebito, ingiunzioni fiscali e di atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane con scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo al 31

maggio 2020 siano sospesi e vengano effettuati in unica soluzione entro il successivo 30 giugno (eventuali versamenti già effettuati non danno tuttavia diritto al rimborso). Trova inoltre applicazione la proroga di due anni dei termini di decadenza dell'attività accertamento e riscossione prevista dall'art. 67 precedentemente citato.

10. Sospensione dei termini della giustizia tributaria (art 83)

Viene stabilita la sospensione del decorso dei termini, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, per il compimento di qualsiasi atto giurisdizionale relativo ai procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie, ivi inclusi quelli per la notifica dei ricorsi in primo grado e i procedimenti di reclamo; le udienze dei procedimenti pendenti, sia pubbliche che camerali, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai procedimenti pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

11. Credito d'imposta investimenti pubblicitari (art. 98)

Per il 2020, viene previsto che il credito d'imposta relativo agli investimenti pubblicitari nell'editoria si applichi sul 30% di tutti gli investimenti effettuati (e non più soltanto nel limite del 75% degli investimenti incrementali rispetto al precedente esercizio).

E' inoltre previsto che l'invio delle comunicazioni telematiche per la prenotazione del credito sia trasmessa nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre 2020. Resta ferma la validità di eventuali invii già effettuati nel presente mese di marzo.

12. Proroga dei termini di convocazione delle assemblee (art. 106)

In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 c.c. (per le S.p.a. e le S.a.p.a.) e 2478-bis (per le S.r.l.), o dalle disposizioni statutarie – che potrebbero non prevedere la possibilità del rinvio dei termini di approvazione del bilancio d'esercizio – viene stabilito che l'assemblea ordinaria chiamata ad approvare i bilanci 2019 possa essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (entro, quindi, il prossimo 28 giugno). Con l'avviso di convocazione delle assemblee, sarà inoltre possibile prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Sarà anche possibile stabilire che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione

dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio.

Per le S.r.l. sarà inoltre possibile prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

È poi data facoltà alle società con azioni quotate di designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, anche in deroga a quanto previsto dallo statuto, il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite lo stesso rappresentante designato, al quale potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. n. 58/1998.

Tali previsioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza. Esse, quindi, valgono anche per le assemblee di approvazione del bilancio 2019 in seconda convocazione.



Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale.

La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati contattare:

Mario Martinelli
mario.martinelli@cms-aacs.com

Fabrizio Alimandi
fabrizio.alimandi@cms-aacs.com

Luca Vincenzi
luca.vincenzi@cms-aacs.com

Davide Landa
davide.landa@cms-aacs.com

Luca Scibelli
luca.scibelli@cms-aacs.com

Lorenzo Serena
lorenzo.serena@cms-aacs.com



ROMA
Via Agostino Depretis, 86
00184

T - +39 06 478151
F - +39 06 483755

MILANO
Galleria Passarella, 1
20122

T - +39 02 89283800
F - +39 02 48012914

C/M/S/ Law-Now™

Law . Tax

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Uffici CMS:

Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Johannesburg, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Mombasa, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Nairobi, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznan, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

cms.law